

STATUTO DELLA FONDAZIONE " GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA"

Art. 1

E' costituita, ai sensi del D.L.117/2017, la Fondazione "GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA", per raccogliere, preservare e tramandare il patrimonio politico, ideale e culturale del loro impegno di parlamentari nazionali ed europei, amministratori locali e giornalisti.

La Fondazione ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Bari alla via Piccinni n. 97.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

La Fondazione che non ha scopo di lucro e che non può distribuire utili ha come attività principale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l'esclusivo perseguimento di finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare la tutela della personalità, dell'immagine, del patrimonio politico e culturale di Giuseppe e Salvatore Tatarella e del loro impegno per una destra moderna, europea, democratica e di governo attraverso la tutela, la promozione e la valorizzazione:

- della Biblioteca "Tatarella" dichiarata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. n.1967 del 25 giugno 2018 di "eccezionale interesse culturale";
- dell'Archivio "Tatarella" dichiarato dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. 2117 del 10 luglio 2018 di "interesse storico particolarmente importante", beni culturali ai sensi dell'art. 10 lett b) e c) del Dlgs n.42/2004, dei quali dispone e che sono la componente più rilevante del suo patrimonio.

La Fondazione vuole porsi come luogo di elaborazione culturale, riflessione e ricerca mediante la raccolta, la valorizzazione e promozione di fonti archivistiche per la storia della destra italiana e più in generale del centrodestra italiano ed europeo.

Per raggiungere i predetti scopi la Fondazione:

- conserva, garantendone la fruizione pubblica, l'archivio e la biblioteca di Giuseppe e Salvatore Tatarella e dei fondi e donazioni che perverranno successivamente;
- ordina il materiale al fine di costituire l'Archivio Tatarella, cura la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi, nonché raccoglie, conserva ed ordina altro materiale inerente la storia della destra pugliese, nazionale ed europea;

Allegato "A"

Atto del 10/03/2021

Repertorio 85522

Raccolta 25400

- organizza iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi alla storia del pensiero politico, economico e sociale della destra e del centro destra italiano ed europeo.

Inoltre, in modo accessorio, ma non prevalente la Fondazione

- istituisce borse di studio ed agevolazioni per studenti meno abbienti;

- svolge attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti a tutti i temi della convivenza sociale e civile nei settori delle politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, e più in generale nelle discipline politiche, economiche e sociali;

- promuove programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali;

- svolge attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione di una nuova cultura di impegno sociale e di solidarietà, promuove incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;

- realizza intese, collaborazioni, azioni e programmi con similari fondazioni, associazioni, istituti, centri di ricerca e di formazione, enti scientifici, culturali ed educativi italiani, stranieri, ed internazionali;

- può inoltre promuovere, costituire, partecipare e aderire a società, cooperative aventi ad oggetto attività riconducibili agli scopi e alle finalità della Fondazione.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal capitale inizialmente versato dal fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;

- dalle somme versate da enti o privati che, ai sensi degli articoli successivi, assumano la qualifica di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Ordinari e siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi, elargizioni, lasciti e donazioni fatte da enti o privati, espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da partecipazioni, titoli e/o altri valori mobiliari che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi provenienti da enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni italiane, estere o sopranazionali, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo;
- da qualsiasi altra entrata derivante da attività o iniziativa finalizzata ad incrementare il patrimonio;
- da ogni altra somma che il Consiglio di Amministrazione accantonerà, destinandola ad incrementare il patrimonio.

Art. 6

Per l'adempimento dei suoi scopi, lo svolgimento delle attività e le spese di funzionamento, la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 5;
- delle somme di denaro versate dal fondatore, dai Soci Benemeriti, dai Soci Sostenitori e dai Soci Ordinari della Fondazione, che non siano destinate ad incrementare il patrimonio;
- di qualsiasi contributo, elargizione, o donazione proveniente da persone fisiche o giuridiche, aziende, enti, associazioni ed istituzioni pubbliche o private;
- dei contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di ogni altro ente pubblico italiano, estero o sopranazionale, non destinato all'incremento del patrimonio;
- dei proventi della gestione delle attività;
- delle cessioni volontarie e gratuite di servizi e materiali operate da privati, enti, associazioni ed aziende pubbliche e private.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare le rendite verranno destinate per la formazione di un capitale umano di eccellenza nei settori della politica, della cultura, dell'istruzione, della ricerca, dell'economia, della finanza, dell'impresa, del lavoro, della comunicazione, delle nuove tecnologie e della pubblica amministrazione, attraverso l'istituzione di borse di studio e l'erogazione di rendite da destinare a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, sia italiani che stranieri, che si siano distinti per particolari meriti di studio ed appartenenti a ceti sociali meno abbienti. I giovani destinatari di tali sovvenzioni saranno selezionati tra i candidati che soddisfino i requisiti richiesti privilegiando coloro i quali, a parità di meriti per studi, risultano appartenere a categorie sociali più svantaggiate. A tal

fine sarà compito del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, redigere un regolamento di attuazione.

Art. 7

Possono diventare soci della Fondazione persone fisiche e giuridiche, Enti, istituzioni pubbliche e private che ritengano di sostenere le finalità della Fondazione attraverso elargizioni.

Assumono la qualifica di Soci Benemeriti quelli le cui elargizioni siano particolarmente rilevanti e comunque non inferiori ad euro 25.000,00 (Euro venticinquemila virgola zero zero).

Assumono la qualifica di Soci Sostenitori quelli le cui elargizioni non siano inferiori ad euro 20.000,00 (Euro ventimila virgola zero zero).

Assumono la qualifica di Soci Ordinari quelli le cui elargizioni non siano inferiori ad euro 15.000,00 (Euro quindicimila virgola zero zero).

Per essere ammessi a soci, l'aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio si assume con la delibera favorevole del Consiglio d'Amministrazione e con il versamento della somma (quota di adesione) di denaro. In caso di versamento frazionato di tale somma il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione a socio anche solo dopo il versamento della prima rata.

La delibera di ammissione del socio è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La quota di adesione può essere frazionata preferibilmente entro un triennio.

Della decisione del Consiglio di Amministrazione circa l'ammissione del socio, dovrà darsi comunicazione all'interessato e dovrà annotarsi sul Libro dei Soci.

La qualifica di socio dà diritto a fruire dei servizi, e a partecipare a tutte le iniziative della Fondazione e a esaminare i libri sociali, che il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione entro sette giorni dalla richiesta.

I soci avranno diritto a nominare un consigliere di Amministrazione.

La qualifica di soci si perde per decesso, dimissioni o per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'attività della Fondazione.

Art. 8

Organi della Fondazione sono:

1. il Presidente
2. due Vice Presidenti, di cui uno vicario
3. il Consiglio d'Amministrazione
4. il Comitato Scientifico

5. 1'Organo di Controllo.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 10

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Essi, inoltre, esercitano quelle funzioni che verranno loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 11

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sei membri, dei quali:

1 è il fondatore,

4 sono nominati dal fondatore;

1 è nominato dai soci.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, salvo il fondatore, durano in carica cinque anni a decorrere dal loro insediamento e possono essere rieletti o rinominati.

Il fondatore resta in carica a vita.

Egli può dimettersi e nominare un suo familiare, che subentra nella sua posizione, acquisendo tutti i suoi medesimi diritti.

In caso di morte, gli subentra il suo erede o quello designato dai suoi eredi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e puntualmente documentate.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno dei Consiglieri, ad eccezione del fondatore, lo stesso fondatore nominerà il sostituto. I consiglieri cooptati durano in carica sino a quando il soggetto nominante non avrà provveduto alla sua sostituzione.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, scadrà tutto il Consiglio di Amministrazione e il fondatore, quello da lui nominato in sua sostituzione o il suo erede procederà alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, secondo le norme del presente statuto.

Art. 12

Dopo aver costituito la Fondazione, il fondatore procederà alla designazione dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito con la designazione e l'insediamento dei Consiglieri quali provvederanno a nominare l'Organo di Controllo.

Agli effetti dell'elettorato attivo previsto dal presente statuto, qualora i Soci Benemeriti, Sostenitori e Ordinari siano persone giuridiche o enti, saranno rappresentati da una persona fisica designata dall'ente secondo le proprie norme statutarie.

Agli effetti dell'elettorato passivo previsto dal presente statuto, nell'ipotesi in cui venga eletto un Socio Benemerito, Sostenitore o Aderente che sia persona giuridica o ente, la persona giuridica o l'ente, in persona del suo legale rappresentante, designerà una persona fisica.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria.
- b) delibera i regolamenti;
- c) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) delibera sugli incarichi, sulle consulenze, sulle convenzioni e sulle collaborazioni continuate e coordinate;
- e) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- f) delibera sull'ammissione dei Soci Benemeriti, Sostenitori ed Ordinari;
- g) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
- h) delibera sulle alienazioni, sulle vendite e su qualsiasi altro atto di disposizione di beni facenti parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- i) predispone e approva i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le proposte avanzate dal Comitato scientifico e dall'Assemblea dei soci;
- j) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- k) delibera sulla delega alla Fondazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti della Fondazione;
- l) delibera con il voto favorevole di tre quarti dei suoi

componenti in carica, le modifiche allo statuto e lo scioglimento della fondazione

m) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

n) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre fondazioni, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, nazionali, stranieri ed internazionali;

o) delibera sulla eventuale costituzione o partecipazione a società associazioni, cooperative, comitati, commissioni, scuole, centri di istruzione, formazione e ricerca;

p) nomina i componenti del Comitato Scientifico la cui carica è gratuita;

q) nomina l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a definire la struttura amministrativa della Fondazione e può nominare un direttore generale con funzioni manageriali e di segreteria, stabilendone la durata dell'incarico nonché le relative competenze e mansioni.

Il Consiglio può procedere alla nomina di un Comitato Esecutivo composto massimo da tre membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e un Consigliere.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la Presidenza del Presidente o del Vice Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha voto doppio in caso di parità.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qual volta se ne riscontri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto e comunque almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del consuntivo e del bilancio preventivo. Deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica; si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la eventuale apertura di nuove linee di attività; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

La carica di componente del Comitato Scientifico è a tempo indeterminato.

Art. 15

L'Organo di Controllo può essere costituito, a secondo di quanto stabilito dai fondatori in occasione della nomina da un Sindaco Unico o da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'Organo di Controllo ha le competenze e i poteri previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

La revisione legale dei conti, se obbligatoria, ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, può essere affidata allo stesso Organo di Controllo, salvo che i fondatori deliberino di affidarla ad un revisore avente i requisiti di legge.

L'Organo di Controllo durerà in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di approvare il bilancio consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari e comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17

In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, come nel caso di esaurimento, di sopravvenuta impossibilità o scarsa utilità dello scopo ovvero dell'essere il patrimonio divenuto insufficiente, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Enti che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Tale devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,

valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Notaio Salvatore D'Alesio (L.S.)